

Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica -
Obbligo del medico di informare il paziente - Prova dell'adempimento -
Onere del sanitario - Contenuto.

In tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio
professionale dell'attività medico-chirurgica, a fronte
dell'allegazione del relativo inadempimento da parte del paziente, il
medico è tenuto a provare di avere adempiuto all'obbligazione di
avergli fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento
sanitario e sulle sue conseguenze.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27279 del 16/09/2022
(Rv. 665722 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2236,
Cod_Civ_art_2697

Corte

Cassazione

27279

2022